

BVGer B-3905/2021 vom 16. August 2022

Bundesverwaltungsgericht, 2022-08-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-3905_2021

FR: TAF B-3905/2021 du 16 août 2022

IT: TAF B-3905/2021 del 16 agosto 2022

Regeste

Maturità svizzera

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale esamina d'ufficio e liberamente la ricevibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTAF 2007/6 consid. 1).

E. 1.2

Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, [RS 172.021]; art. 31 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). Giusta l'art. 33 lett. f LTAF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle commissioni federali.

E. 1.3

Le decisioni dell'autorità inferiore sono soggette a ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 29 dell'Ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità (in seguito: Ordinanza ESM, [RS 413.12] in collegamento con art. 37 LTAF e art. 44 PA). Nell'evenienza, non sussistono eccezioni a norma dell'art. 32 LTAF.

E. 1.4

La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA).

E. 1.5

Inoltre, le disposizioni relative al termine di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), al contenuto e alla forma dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), all'anticipo delle spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 e segg. PA), sono rispettate.

E. 1.6

Pertanto, nulla osta, alla ricevibilità del ricorso.

E. 2

Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati, giusta l'art. 49 PA in combinato disposto con l'art. 37 LTAF, la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (lett. b), nonché l'inadeguatezza (lett. c).

E. 2.1

Tuttavia, per costante prassi, le autorità di ricorso chiamate a statuire in materia di esami assumono un certo riserbo e non si scostano senza necessità dall'apprezzamento degli esaminatori anche nei casi in cui dispongono delle conoscenze necessarie a una verifica più estesa (DTF 136 I 229 consid. 6.2 e 131 I 467 consid. 3.1 con rinvii). L'adozione di un certo riserbo si impone dato che l'autorità di ricorso non è generalmente a conoscenza di tutti gli elementi pertinenti della valutazione e non è, in genere, in grado di formulare un giudizio affidabile sul rendimento complessivo del ricorrente e degli altri candidati. Inoltre, gli esami hanno come oggetto materie specifiche, nelle quali l'autorità di ricorso non dispone di competenze proprie. Una libera revisione della valutazione dell'esame da un punto di vista materiale comporterebbe, inoltre, il rischio di ingiustizie e disuguaglianze rispetto agli altri candidati. Per questi motivi, la valutazione dei risultati degli esami può essere esaminata dall'autorità di ricorso soltanto con un certo riserbo (DTF 118 Ia 488 consid. 4c e 106 Ia 1 consid. 3c con rinvii; DTAF 2008/14 consid. 3.1 e 2007/6 consid. 3 rispettivamente con rinvii).

E. 2.2

In una procedura di ricorso, gli esaminatori, la cui valutazione del voto viene contestata, formulano le loro osservazioni in occasione della presa di posizione dell'autorità inferiore. Nel fare ciò, riesaminano la loro valutazione e dichiarano se ritengono giustificata o meno una correzione. Gli esaminatori hanno un grande margine di apprezzamento nelle loro considerazioni e nei loro calcoli per quanto riguarda la ponderazione delle varie domande e delle varie parti dell'esame, sia per quanto riguarda la loro completa correttezza, sia per quanto riguarda la questione del numero di punti da assegnare per risposte solo parzialmente corrette. Il Tribunale parte, pertanto, dal presupposto che circa domande di tale natura non gli sia permesso di sostituire il proprio potere discrezionale a quello della prima istanza, rispettivamente a quello dell'istanza precedente. Fintanto che non vi sono indicazioni concrete di parzialità o incompetenza e la valutazione non appare evidentemente errata o del tutto inadeguata, va fatto affidamento sul parere degli esperti. Ciò richiede che il parere dell'esperto sia completo nella misura in cui risponda in maniera esaustiva a tutte le censure fatte valere dalla persona che ricorre e che il parere dell'esperto, soprattutto se differisce dalle censure sollevate, sia comprensibile e plausibile (DTAF 2010/11 consid. 4.2 e 2010/10 consid. 4.1; sentenze del TAF B-3817/2019 del 20 aprile 2020 consid. 2.2 e B-5621/2018 del 19 giugno 2019 consid. 2.3 con rinvii).

E. 2.3

In merito alle censure riguardanti la valutazione della prestazione d'esame, il Tribunale deve trattarle in maniera approfondita, quando il ricorrente stesso fornisce indicazioni sostanziate e convincenti o le rispettive prove del fatto che il risultato non è materialmente condivisibile, che sono stati posti dei requisiti chiaramente troppo elevati o che la prestazione d'esame è stata chiaramente sottovalutata (DTAF 2010/21 consid. 5.1, 2010/11 consid. 4.3 e 2010/10 consid. 4.1). L'affermazione, secondo cui la propria soluzione sarebbe corretta, rispettivamente il parere degli esperti sarebbe sbagliato o incompleto, non soddisfa tale requisito (DTAF 2010/21 consid. 5.1; sentenze del TAF B-3817/2019 del 20 aprile 2020 consid. 2.3 e B-3020/2018 del 12 febbraio 2019 consid. 2.1 con rinvii).

E. 2.4

Il riserbo nell'esercizio del potere d'esame si applica solo alla valutazione materiale dei risultati. Se, invece, oggetto della contestazione sono l'interpretazione e l'applicazione delle

disposizioni di legge o vengono rimproverate carenze procedurali nello svolgimento dell'esame, l'autorità di ricorso deve esaminare le obiezioni sollevate con piena cognizione, altrimenti commetterebbe un diniego formale di giustizia (DTAF 2010/11 consid. 4.2, 2010/10 consid. 4.1 con rinvii, 2008/14 consid. 3.3 e 2007/6 consid. 3 con rinvii; sentenza del TAF B-6252/2018 del 25 gennaio 2019 consid. 3 con rinvii). Rappresentano delle questioni procedurali, tutte le obiezioni riguardanti lo svolgimento esterno dell'esame, il tipo di compito o la procedura di valutazione. L'onere della prova per eventuali errori procedurali spetta al ricorrente (sentenza del TAF B-3817/2019 del 20 aprile 2020 consid. 2.4 con rinvii).

E. 2.5

Pertanto, circa le censure riguardanti una violazione del diritto di essere sentito e i vizi formali della valutazione degli esami, nonché una conseguente rivalutazione degli stessi, il Tribunale deve esaminarle con pieno potere di cognizione.

E. 3.1

L'esame complementare "passerella" ha lo scopo di consentire ai titolari di un attestato federale di maturità professionale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale di acquisire le conoscenze e le capacità generali necessarie per intraprendere studi universitari generali (art. 2 cpv. 1 Ordinanza EC). L'attestato di superamento dell'esame "passerella", assieme ad uno dei sopracitati attestati, vale come attestato equivalente alla maturità liceale svizzera o riconosciuta dalla Confederazione. In quanto tale, dà diritto all'ammissione ai politecnici federali secondo la Legge del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF, [RS 414.110]) e agli esami federali per le professioni mediche secondo la Legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (LPMed, [RS 811.11]); art. 2 cpv. 2 Ordinanza EC). L'ammissione alle università cantonali è retta dal diritto cantonale (art. 2 cpv. 3 Ordinanza EC).

E. 3.2

Secondo l'art.7 Ordinanza EC i candidati sostengono esami complementari nelle materie elencate nei fatti alla lett. A. Le prestazioni in ognuna delle cinque materie sono espresse in punti e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti (art. 10 cpv. 1 Ordinanza EC). Nelle materie oggetto di una prova scritta e di una prova orale, la nota finale è la media aritmetica arrotondata al mezzo punto (art. 10 cpv. 2 Ordinanza EC). Il totale dei punti è dato dalla somma delle note nelle cinque materie, le quali hanno lo stesso peso (art. 10 cpv. 3 e 4 Ordinanza EC).

E. 3.3

L'esame è superato se il candidato ha ottenuto un totale di almeno 20 punti, non ha più di due note inferiori a 4 e non ha nessuna nota inferiore a 2 (art. 11 cpv. 1 Ordinanza EC). L'esame può essere ripetuto una volta. Se l'esame è stato sostenuto in due sessioni, ogni parte può essere ripetuta una volta (art. 13 cpv. 1 Ordinanza EC). Le prove nelle materie in cui il candidato ha ottenuto almeno la nota 5 al primo tentativo non devono essere ripetute (art. 13 cpv. 2 Ordinanza EC).

E. 3.4

Sulla base dell'art. 6 cpv. 1 Ordinanza EC, l'autorità inferiore ha emanato le "Direttive 2020 Esame complementare passerella maturità professionale/maturità specializzata - scuole universitarie" circa i programmi e le procedure (in seguito: Direttive CSM). Il capitolo 5

contiene per ogni materia d'esame gli obiettivi da raggiungere, le disposizioni circa la procedura d'esame, il programma d'esame e i criteri di valutazione.

E. 3.5

L'esame parziale di storia, oggetto della presente procedura di ricorso, viene esaminato insieme all'esame di geografia. Entrambi si svolgono in forma scritta, durano due ore ciascuno e insieme costituiscono l'esame scienze umane e sperimentali (cap. 5.5.2 Direttive CSM).

E. 4

La ricorrente censura una violazione del diritto di essere sentita, sancito all'art. 29 cpv. 2 Cost., nella misura in cui l'autorità inferiore avrebbe violato i propri obblighi di garantire l'accesso agli atti e di motivare la propria decisione.

E. 4.1.1

In primo luogo, la ricorrente fa valere che non le sarebbe stato concesso l'accesso a tutti gli atti pertinenti, segnatamente alle tracce di correzione (Musterlösungen), le quali garantirebbero la parità di trattamento tra i candidati (replica pagg. 6 e 9). A tal proposito, nel suo ricorso, la medesima ha richiesto che le venissero forniti il dettaglio dei punteggi ottenuti, la scala e i criteri di valutazione di tutte le prove in questione, nonché eventuali protocolli e documenti inerenti agli esami orali.

E. 4.1.2

Circa la richiesta da parte della ricorrente di ottenere i criteri di valutazione (cfr. fatti B.a e C), l'autorità inferiore rinvia a quanto indicato per le singole materie d'esame nelle Direttive CSM, segnatamente al cap. 5.5.3 (scienze umane e sociali) per le materie oggetto del ricorso (cfr. fatti C). A tal proposito, sarebbe compito dei candidati all'esame informarsi su tali criteri e l'esaminatore competente non sarebbe tenuto a ribadirli in sede d'esame. Rispetto all'assenza delle tracce di correzione, la CSM afferma che, né l'ordinanza, né le direttive, imporrebbero l'elaborazione di "soluzioni modello". Per la tipologia d'esame descritta, sarebbe necessario tenere in giusta considerazione tutto lo spettro di risposte aperte che i candidati hanno elaborato autonomamente e liberamente. Pertanto, risulterebbe evidente che non possano esistere delle "soluzioni modello". Tuttavia, nel rispetto dei vincoli prescrittivi, le risposte date dai candidati sarebbero confrontabili con i criteri di valutazione fissati nelle direttive. La CSM contesta l'affermazione della ricorrente, secondo cui senza le "soluzioni modello" la correzione risulterebbe arbitraria e non sarebbe garantita l'uniformità della valutazione. Infatti, gli esaminatori si atterrebbero ai criteri di valutazione prescritti nelle direttive per ogni materia d'esame, assicurando così una valutazione equa e uniforme di tutti i candidati. Infine, rispetto alla conclusione in via subordinata del ricorso, ovvero la trasmissione di ulteriore documentazione alla ricorrente, la CSM ritiene che le tracce di correzione sarebbero strumenti di lavoro personali degli esaminatori, non atti consultabili e "Anche per quel che concerne i verbali degli esami orali, nonché gli eventuali appunti, calcoli, commenti, considerazioni o raccomandazioni richiesti dalla ricorrente, l'autorità inferiore non può che ribadire che non si tratta di atti consultabili, bensì di appunti personali degli esaminatori e degli esperti, in parte redatti con segni cabalistici, utili alla ricostruzione di un esame eventualmente contestato in sede di ricorso." (risposta pag. 4).

E. 4.1.3

Il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 29 PA comporta segnatamente il diritto di accedere agli atti, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza, nonché di esprimersi in merito (DTF 143 V 71 consid. 4.1 e 144 I 11 consid. 5.3, rispettivamente con rinvii; sentenza del TAF B-1261/2019 del 30 dicembre 2019 consid. 5.1.1 con rinvii). Il diritto di accesso agli atti è sancito dall'art. 26 e segg. PA. Giusta l'art. 26 cpv. 1 PA, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità statuyente o d'una autorità cantonale, designata da questa, prendere appunti e fare fotocopie, purché ciò non comporti un carico di lavoro eccessivo per l'autorità (DTF 131 V 35 consid. 4.2), le memorie delle parti o le osservazioni delle autorità (lett. a), tutti gli atti adoperati come mezzi di prova (lett. b), e le copie delle decisioni notificate (lett. c). Secondo tale norma, il diritto di consultare gli atti non si estende a tutto l'incarto, bensì unicamente a tutti gli atti rilevanti per l'esito della procedura, ovvero tutti gli atti che l'autorità prende in considerazione per fondare la propria decisione (DTF 144 I 11 consid. 5.3 con rinvii). Spetta al ricorrente o al suo rappresentante formulare una richiesta in tal senso, dato che l'autorità decisionale non è tenuta ad invitarli spontaneamente a consultare gli atti (sentenza del TAF B-3817/2019 del 20 aprile 2020 consid. 4.3.1; Bernhard Waldmann/ Magnus Oeschger, in: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2a ed., 2016, n° 71 ad art. 26 PA con rinvii; Stephan C. Brunner, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed., 2018, n° 44 ad art. 26 PA). Conformemente alla prassi, gli atti interni dell'amministrazione sono esclusi dal diritto di esaminare gli atti. Sono considerati atti interni dell'amministrazione quei documenti che non hanno valore probatorio e che servono esclusivamente alla formazione di un'opinione a livello interno nella misura in cui sono destinati all'uso proprio ed esclusivo dell'amministrazione (cfr. sentenza del TAF B-6834/2014 del 24 settembre 2015 consid. 4.1 con ulteriori rinvii alla giurisprudenza del Tribunale federale e alla dottrina). Rientrano nella categoria di atti interni dell'amministrazione, ad esempio, gli appunti manoscritti di esami orali e lavori pratici se da regolamento non vige l'obbligo di stendere un verbale (cfr. DTF 113 Ia 286 E. 2d e la sentenza del TF 2P.140/2002 del 18 ottobre 2002 consid. 3.2.3), le direttive interne concernenti la correzione dei lavori scritti (le cosiddette "Musterlösungen", modelli di soluzione o soluzioni tipo), a meno che esse non fissino nel contempo la valutazione e oltre a loro non esista una scala di valutazione separata (DTAF 2010/10 consid. 3.3), nonché i documenti d'esame di altri candidati, salvo se esistano sospetti o indizi concreti di una disparità di trattamento (DTF 125 I 225 consid. 2; cfr. in generale per gli atti interni dell'amministrazione: sentenze del TAF B-2875/2018 del 9 settembre 2019 consid. 5.2 e B-1183/2020 del 4 febbraio 2022 consid. 4.3 con rinvii).

E. 4.1.4

Nella fattispecie, al momento del deposito del ricorso, la ricorrente era a conoscenza esclusivamente del "Risultato dell'esame: Decisione". Pertanto, la sua richiesta di ottenimento di una copia dei suoi elaborati, nonché di una spiegazione più dettagliata delle note ottenute nelle materie storia e geografia, risulta tendenzialmente giustificata. Tuttavia, risiede nella natura stessa della procedura d'esame che la decisione circa la riuscita di quest'ultimo sia giustificata, in un primo momento, solo dai voti attribuiti (sentenza del TAF B-5621/2018 del 19 giugno 2019 consid. 5.2). In riferimento alla richiesta della ricorrente di ottenimento della scala e dei criteri di valutazione di tutte le prove in questione, occorre rilevare che da un candidato ad un esame ci si può attendere ragionevolmente che conosca le direttive relative agli esami e i criteri di valutazione fissati in esse (sentenza del TAF B-2961/2019 del 15 ottobre 2019 consid. 5.3.1 con rinvii). Infatti, essendo tali direttive

pubblicamente accessibili, si può chiaramente partire dal presupposto che la ricorrente fosse debitamente informata sui criteri di valutazione adottati dagli esaminatori. Ad ogni modo, tutti i documenti a disposizione dell'autorità inferiore, nonché le varie prese di posizione di quest'ultima, sono stati trasmessi alla ricorrente durante la fase istruttoria della presente procedura di ricorso. Segnatamente, le scale di valutazione richieste, le sono state inoltrate dal Tribunale in data 21 dicembre 2021. Pertanto, alla ricorrente è stato garantito un accesso agli atti completo, ai sensi della legge.

E. 4.2.1

In secondo luogo, la ricorrente afferma che l'autorità inferiore non avrebbe fornito delle motivazioni sufficientemente chiare circa la valutazione degli esami di storia e geografia, segnatamente della fissazione della scala di valutazione di quest'ultimo. Circa l'esame di geografia, la ricorrente afferma che la fissazione della scala di valutazione risulterebbe incomprensibile, nonché arbitraria. Infatti, la CSM non avrebbe, ad esempio, motivato in alcun modo perché essa cominci solo a 18 punti. Per l'esame di storia, invece, non risulterebbe sufficientemente chiaro come siano stati attribuiti i punti alle varie risposte.

E. 4.2.2

Oltre a quanto esposto pocanzi, il diritto di essere sentito comporta anche l'obbligo per l'autorità decisionale di motivare sufficientemente la propria decisione (DTF 143 III 65 consid. 5.2 e 142 II 154 consid. 4.2, rispettivamente con rinvii). Perché l'obbligo di motivazione sia rispettato, quest'ultima deve essere redatta in modo tale che l'interessato possa capire perché l'autorità ha deciso in un certo senso, al fine di potere, se necessario, impugnare la decisione davanti all'istanza di ricorso (DTF 142 II 49 consid. 9.2, 137 II 226 consid. 3.2 con rinvii e 136 I 184 consid. 2.2.1). Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale e del Tribunale amministrativo federale, una commissione d'esame adempie al proprio obbligo di motivazione, se illustra brevemente al candidato quali soluzioni, nonché analisi del problema, erano attese da lui ed in che modo le sue risposte non sono sufficienti a soddisfare tali aspettative. Dal punto di vista temporale la medesima può, senza venir meno all'obbligo di motivazione, limitarsi in un primo momento alla comunicazione dei voti nelle singole materie d'esame. È sufficiente per adempiere l'obbligo di motivazione che durante la procedura di ricorso la commissione d'esame fornisca la spiegazione dettagliata e che, nell'ambito di un secondo scambio di scritti, al ricorrente venga data la possibilità di prendere posizione al riguardo (sentenze del TF 2C_505/2019 del 13 settembre 2019 consid. 4.2.1 con rinvii e 2C_1004/2017 del 29 maggio 2018 consid. 3.1; sentenza del TAF B-3817/2019 del 20 aprile 2020 consid. 4.4.1 con rinvii).

E. 4.2.3

Nel caso in specie, l'autorità inferiore ha, secondo la prassi, motivato in fase di ricorso i voti degli esami qui contestati nel dettaglio. A questo proposito, la CSM ha inoltrato una copia degli elaborati della ricorrente, nonché le scale di valutazione degli esami di geografia, di scienze sperimentali, di storia, di inglese e di matematica. Su richiesta della ricorrente, il Tribunale le ha inoltrato le scale di valutazione in data 21 dicembre 2021. Inoltre, l'autorità inferiore ha fornito, nell'ambito della replica, ulteriori spiegazioni in merito alle censure sollevate dalla ricorrente, inoltrando una presa di posizione dell'esaminatore dell'esame di geografia, il quale si è espresso nel dettaglio su ciascuna delle censure sollevate dalla ricorrente.

E. 4.3

Visto quanto precede, la CSM ha soddisfatto i suoi obblighi di accesso agli atti (cfr. consid. 4.1.4) e di motivazione (cfr. consid. 4.2.3), garantendo così il diritto di essere sentita della ricorrente, previsto dalle sopracitate norme. Non vi è quindi alcuna violazione del diritto di essere sentito.

E. 5

Secondo il documento "Risultato dell'esame: Decisione", la ricorrente ha ottenuto un punteggio totale di 19.5 punti, non raggiungendo, così, il punteggio necessario al superamento dell'esame di 20.0 punti. La ricorrente chiede che venga rivista la valutazione dei voti ottenuti nelle materie di geografia e storia, segnatamente modificando la scala di valutazione di geografia e la distribuzione dei punti nelle singole domande parziali di storia. Nel concreto, domanda che nelle materie scienze umane e sociali le venga assegnato il voto 4.0 (invece di 3.5), modificando il voto di geografia da 3.0 a 3.5/4.0 e/o il voto di storia da 3.5 a 4.0. La rivalutazione di tali esami, segnatamente l'aumento di mezzo voto in entrambe le materie o l'aumento di un intero punto in geografia, quindi 0.5 in più nelle materie scienze umane e sociali, permetterebbe alla ricorrente di ottenere un punteggio totale di 20, sufficiente all'ottenimento dell'attestato di maturità.

E. 5.1.1

Nell'ambito della materia geografia, a sostegno della richiesta di rivalutazione, nonché dell'erroneità della scala di valutazione, la ricorrente ha presentato due modi per calcolare una nota, affermando che "In aller Regel wird für die Umrechnung der bei einer Prüfung erreichten Punktzahl in eine Note eine lineare Funktion verwendet. Bei einer Höchstnote von 6 gibt es hierfür zwei Funktionen": funzione (a): $\text{nota} = 1 + 5$ (punti raggiunti/punteggio massimo) funzione (b): $\text{nota} = 2 + 4$ (punti raggiunti/punteggio massimo) La ricorrente è dell'avviso che per la valutazione delle materie biologia, chimica, storia e fisica, ovvero per le materie esaminate esclusivamente per iscritto, sarebbe stata applicata la funzione (b). Diversamente, non si spiegherebbero i voti ricevuti. Invece, per le materie di inglese e matematica, ovvero le materie esaminate sia per iscritto che oralmente, sarebbe stata applicata la funzione (a). Per l'italiano non sarebbe possibile concludere quale funzione sia stata applicata. Il motivo per il quale l'autorità inferiore avrebbe applicato in alcuni casi la funzione (a) e in altri la funzione (b), non sarebbe chiara. Anche per la conversione dei punti raggiunti nella nota di geografia, dovrebbe essere stata applicata la funzione (b). In caso contrario, la valutazione della nota in questione, risulterebbe incomprensibile e arbitraria. In tale esame, la ricorrente avrebbe raggiunto un punteggio di 29 punti. Applicando la funzione (b), tale punteggio corrisponderebbe alla nota $3.93 [2 + 4 (29/60) = 3.93]$, arrotondata al 4.0. Calcolata insieme alla nota di 3.5, ottenuta per l'esame di storia, risulterebbe una media del 3.75 per scienze umane e sociali, da arrotondare al 4.0. Così facendo, la ricorrente totalizzerebbe un punteggio di 20, passando così l'esame complementare di passerella. La nota attuale in geografia (3.0), risulterebbe chiaramente troppo bassa, anche qualora si applicasse la funzione (a), con la quale si arriverebbe ad una nota del 3.5 $[1 + 5 (29/60) = 3.42]$, arrotondato al 3.5]. La spiegazione più probabile per tale errore sarebbe che, al momento del calcolo del voto, sia stato digitato nella calcolatrice il numero 19 anziché il numero 29. Inoltre, non risulterebbe corretto che la scala di valutazione di geografia cominci da 18 punti (cfr. alleg. 13 dell'incarto dell'autorità inferiore), mentre le scale di valutazione degli altri esami (cfr. alleg. 14-17 dell'incarto dell'autorità inferiore) da 0 o 1 punto. Dalle scale di valutazione si evincerebbe che, nelle altre prove scritte, il raggiungimento della metà del punteggio massimo possibile, sia stato

sufficiente per ottenere il voto 4, in alcuni casi anche con una notevole riserva. Al contrario, la metà del punteggio massimo previsto dalla scala di valutazione per l'esame di geografia darebbe come risultato un voto pari a 3.0. Dunque, non sarebbe comprensibile perché la scala di valutazione per l'esame di geografia debba partire solo da 18 punti e perché il 38-40%, o i due quinti dell'esame, debbano essere risolti correttamente per un voto pari a 2.5. Per di più, una valutazione così severa dei risultati dell'esame di geografia, rispetto agli altri esami, sarebbe sproporzionata e non potrebbe essere giustificata in maniera oggettiva.

E. 5.1.2

Per quanto concerne la scala di valutazione dell'esame di geografia, l'autorità inferiore rinvia interamente alla presa di posizione dell'esaminatore (alleg. 1 della duplica). Le scale di valutazione dovrebbero essere definite per ogni esame in funzione, per esempio, della materia d'esame, del tipo d'esame proposto (p.es. strutturato o semistrutturato) e del grado di difficoltà della prova. In questo senso, il paragone proposto dalla ricorrente tra le scale di valutazione, applicate nelle varie materie d'esame, sarebbe infondato, poiché risulterebbe impossibile paragonare metodi di valutazione diversi, sia per la differenza nella costruzione degli esami stessi, sia perché gli obiettivi delle diverse materie non sono direttamente correlabili. La ricorrente partirebbe dal presupposto infondato che tutte le note debbano essere fissate in base ad una funzione lineare.

E. 5.1.3

Gli esperti dispongono di un ampio margine di apprezzamento nell'esaminare se e quanti punti assegnare ad ogni proposta di soluzione concreta o ad una risposta parziale. Rientra in particolar modo nel margine di apprezzamento degli esperti stabilire quale ponderazione attribuire alle differenti informazioni e riflessioni che formano nel loro insieme la risposta corretta ad una determinata domanda d'esame e, di conseguenza, decidere quanti punti assegnare a risposte in parte corrette. Il potere di apprezzamento degli esperti è, tuttavia, soggetto a restrizioni nei casi in cui gli organi d'esame abbiano definito a priori una scala o un metodo di valutazione vincolante, da cui si evince il numero preciso di punti da assegnare per ogni risposta parzialmente esatta. In questi casi il principio della parità di trattamento di tutti i candidati all'esame concede ad ogni candidato il diritto di ottenere i punti che secondo la scala di valutazione gli spettano per ogni risposta / prestazione esatta o parzialmente esatta (DTAF 2008/14 consid. 4.3.2; sentenza del TAF B-2875/2018 del 9 settembre 2019 consid. 6.3.1 con rinvii).

E. 5.1.4

Nella fattispecie, la ricorrente apporta della teoria e delle formule per la creazione di una scala di valutazione, senza, tuttavia, indicarne la fonte o provarne l'applicabilità per gli esami di passerella. Come correttamente indicato dalla CSM, né l'Ordinanza EC, né le direttive, impongono una scala di valutazione predefinita. Pertanto, è lasciato alla discrezione dell'autorità inferiore, e per essa l'esaminatore competente, di determinare il tipo di scala da applicare. Nonostante le funzioni (a) e (b), presentate dalla ricorrente, possano essere ritrovate su vari siti internet (ad esempio: <<https://notenberechnung.ch/>>, <<file:///C:/Users/U80847854/Downloads/notenberechnung-allgemeinbildung-1.pdf>>, <<https://niko.ch/publikationen/Benotungsverfahren.html>>, consultati in data 13 luglio 2022), non è possibile determinarne la validità per gli esami di passerella. Fondamentale è, tuttavia, che la scala di valutazione scelta, sia applicata a tutti i candidati allo stesso esame, in maniera uguale e nel rispetto del principio della parità di trattamento (vedi sopra e

sentenza del TAF B-2213/2006 del 2 luglio 2007 consid. 7.2 con rinvii). Nel caso in specie, non vi sono elementi per presupporre che vi sia stata una violazione di tale principio.

E. 5.1.5

Pertanto, a nulla serve il paragone tra le differenti scale di valutazione, segnatamente tra quella di geografia e di storia. I calcoli forniti dalla ricorrente risultano infondati, nonché delle mere speculazioni. Dunque, secondo la scala di valutazione utilizzata per tutti i candidati all'esame di geografia, il totale di 29 punti ottenuti dalla ricorrente, corrisponde alla nota 3 (alleg. 13 dell'incarto dell'autorità inferiore).

E. 5.2.1

Per quanto riguarda la richiesta di modifica del voto di storia, da 3.5 a 4.0, oltre a quanto già fatto valere (cfr. consid. 4.2.1), la ricorrente afferma che non sarebbe comprensibile come i segni di spunta ("Häckchen"), apportati dall'esaminatore sul suo esame, siano stati valutati in termini di punti. A detta della ricorrente, le differenti misure di questi segni, rappresenterebbero differenti punteggi. Secondo questo ragionamento, l'autorità inferiore avrebbe assegnato e/o calcolato male i punti. Pertanto, ne analizza le differenti grandezze, proponendo una teoria su come questi debbano essere compresi, in termini di punteggio.

E. 5.2.2

La valutazione di un esame può essere effettuata in vari modi, segnatamente con l'utilizzo di segni di spunta ad indicare che un determinato passaggio è stato letto e/o è corretto. Partendo dal presupposto che tali segni, come nella fattispecie, siano stati apportati a mano, risulta evidente dalla sua forma, la quale è il risultato di un movimento di mano che partendo da un punto sul foglio, scende, per poi risalire con gesto rapido, lasciando la fine aperta, che la grandezza del segno di spunta dipende dalla velocità e dall'energia che la persona ci mette nell'apportarlo su un documento.

E. 5.2.3

Pertanto, come correttamente affermato dalla CSM, l'analisi della grandezza e della forma dei segni di spunta, nonché l'attribuzione di punti in base a ciò, risultano essere delle mere speculazioni della ricorrente e, dunque, infondate.

E. 5.3

Sia per le censure riguardanti la valutazione della prestazione dell'esame di geografia, che di storia, ed in considerazione di quanto sopra (cfr. consid. 2), bisogna analizzare se, nella fattispecie, la ricorrente abbia fornito indicazioni sostanziate e convincenti, o le rispettive prove, del fatto che il risultato non sarebbe materialmente condivisibile, che sarebbero stati posti dei requisiti chiaramente troppo elevati o che la prestazione d'esame sarebbe stata chiaramente sottovalutata.

E. 5.3.1

In occasione della presa di posizione dell'autorità inferiore, l'esperto di geografia, ha spiegato il metodo ed i criteri di valutazione dell'esame in questione, perché non ha assegnato alla ricorrente il numero di punti richiesto per le sue risposte, e perché il suo rendimento sia stato giudicato insufficiente (alleg. 1 alla duplica). Circa la valutazione, non possono essere sollevate obiezioni se gli esperti non attribuiscono alla ricorrente incondizionatamente punti per ogni risposta parziale. Piuttosto, per l'ottenimento di punti supplementari sono necessarie risposte corrette, complete e precise dal punto di vista del

contenuto e che facciano sufficiente riferimento alla domanda in questione. Ciò è richiesto dal diritto alla parità di trattamento con gli altri candidati (cfr. consid. 2.1). Nella fattispecie, non vi sono indicazioni concrete di parzialità o incompetenza e le valutazioni non appaiono evidentemente errate o del tutto inadeguate. Inoltre, il parere dell'esperto di geografia risulta completo, nella misura in cui risponde in maniera esaustiva a tutte le censure fatte valere dalla ricorrente e comprensibile, nonché plausibile, laddove differisce dalle censure sollevate. Pertanto, non si può parlare di una valutazione arbitraria dell'esame e la valutazione dell'autorità inferiore appare comprensibile e plausibile in tutti i punti.

E. 5.3.2

D'altra parte, la ricorrente non è stata in grado di dimostrare che la prestazione d'esame sarebbe stata chiaramente sottovalutata, che i requisiti posti sarebbero stati chiaramente troppo elevati o che i commenti degli esperti erano materialmente ingiustificabili. Infatti, la medesima non apporta alcun argomento materiale concernente la valutazione dei suoi esami, bensì si limita a riportare il parere dei professori del A._____, secondo i quali la valutazione di alcune domande sarebbe stata troppo severa. Tuttavia, la ricorrente stessa asserisce che tali pareri non hanno alcuna rilevanza nella presente procedura. La ricorrente non fornisce alcuna spiegazione o dettaglio materiale supplementare al riguardo. Dal punto di vista materiale, la ricorrente chiede la rivalutazione dei propri esami, limitandosi ad affermare la correttezza delle proprie risposte o la mancanza di chiarezza nella distribuzione dei punti. Il semplice affermare che la propria soluzione sarebbe corretta, rispettivamente il parere degli esperti sbagliato o incompleto, non soddisfa la necessità di indicazioni sostanziate e convincenti da parte della ricorrente (cfr. consid. 2.3).

E. 5.3.3

Alla luce di quanto detto ed in considerazione di quanto espresso al consid. 2, segnatamente il riserbo con il quale le autorità di ricorso sono chiamate a statuire in materia di esami (cfr. consid. 2.1) ed il grande margine di apprezzamento concesso agli esaminatori nelle loro considerazioni e valutazioni (cfr. consid. 2.2), non vi è motivo di dubitare del ragionamento comprensibile e plausibile degli esperti e pertanto occorre fare affidamento al loro parere. Agli atti, non vi sono elementi per discostarsi da quanto espresso dall'autorità inferiore, considerato, altresì, che la ricorrente non sembra contestare la spiegazione addotta dalla CSM, bensì si limita a lamentare da un lato, l'impatto che ciò ha nel suo caso concreto, e, dall'altro lato, il fatto che le spiegazioni siano state fornite in fase di ricorso, mettendone in dubbio la valenza.

E. 5.4

Inoltre, circa la questione del voto dell'esame orale di italiano, la cui corretta trascrizione è stata messa in dubbio dalla ricorrente, agli atti non vi sono elementi per discostarsi da quanto asserito dalla CSM. Infatti, nella sua duplice, quest'ultima ha confermato la nota attribuita, nonché l'assenza di un qualsivoglia errore nella trascrizione della medesima. Per quanto concerne l'insinuazione della ricorrente, secondo la quale la nota dell'esame orale di italiano sarebbe stata manipolata a posteriori al momento di emettere la decisione d'esame, la CSM afferma "Conformemente all'art. 10 cpv. 2 dell'ordinanza la nota dell'esame orale di italiano della ricorrente è stata attribuita congiuntamente dall'esaminatore (non esaminatrice, come da lei affermato) e dall'esperta. [...] la nota dell'esame orale di italiano è stata ratificata dall'esperta e dal presidente di sessione." (duplice pag. 3). Va altresì sottolineato che, anche qualora il voto dell'esame orale fosse modificato dal 4.5 al 5.0, il

voto finale di italiano resterebbe 4.5 (cfr. consid. 3.2) e non cambierebbe nulla alla non riuscita della sessione d'esame in questione.

E. 6

Infine, anche la censura concernente diverse mancanze formali delle scale di valutazione (cfr. fatti H) risulta infondata, nella misura in cui, come correttamente asserito dall'autorità inferiore, non è riscontrabile alcuna violazione delle disposizioni legali e le scale di valutazione risultano essere state applicate correttamente agli esami della ricorrente e, soprattutto, in maniera uguale per tutti i candidati che hanno sostenuto gli stessi esami.

E. 7

Alla luce di quanto precede e in assenza di contestazioni relative alla valutazione materiale del rendimento della ricorrente nell'esame di maturità in questione, si deve concludere che la decisione impugnata non viola il diritto federale, non accerta i fatti rilevanti in modo inesatto o incompleto e non è intempestiva (art. 49 PA). Pertanto, il Tribunale non considera la decisione arbitraria (art. 9 Cost.).

E. 8

In virtù di quanto precede, il ricorso è respinto e la decisione impugnata del 30 giugno 2021 è confermata.

E. 9

Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e i disborsi a carico della parte soccombente; se quest'ultima soccombe solo in parte, le medesime vengono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'interesse pecuniario, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 e art. 4 TS-TAF). Nella fattispecie, viste le sorti del ricorso (cfr. consid. 8), le spese del procedimento davanti al Tribunale vengono fissate a fr. 1'000.- e sono poste a carico della ricorrente, totalmente soccombente. Tale cifra verrà compensata dall'anticipo di fr. 1'000.- già versato dalla ricorrente in data 6 settembre 2021.

E. 10

La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto ad un'indennità per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Le spese ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8 TS-TAF). Nella fattispecie, alla ricorrente, totalmente soccombente, non si assegna alcuna indennità. Quanto all'autorità inferiore, essa non ha diritto alle spese ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).

E. 11

Secondo l'art. 83 lett. t. LTF, il ricorso al Tribunale federale in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione. Il motivo d'inammissibilità, contenuto in questa disposizione, si riferisce sia ai risultati degli esami in senso stretto, sia ad altre decisioni che valutano le attitudini o le capacità intellettuali o fisiche di un candidato (DTF 138 II 42 consid. 1.1 con rinvii).

D'altra parte, le decisioni che riguardano esclusivamente la procedura d'esame, in particolare, aspetti organizzativi o procedurali, non rientrano nel campo di applicazione della clausola di irricevibilità (DTF 147 I 73 consid. 1.2.1 con rinvii).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.